



COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono disciplinate con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.12.1999 n. 755, modificato con D.G.R. n. 235 del 15.02.2006. In particolare si pone l'attenzione sul punto 8. "Particolari condizioni di debolezza sociale". I comuni devono stabilire se incrementare fino ad un massimo del 25% il limite di reddito per l'accesso o decidere di incrementare l'entità massima del contributo assegnabile a chi è in condizione di debolezza sociale.

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune di residenza o nel Comune dove ha il domicilio di lavoro. Qualora il richiedente soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza.

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

- A. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D. Lgs. 286/1998;
- B. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
 - a. è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
 - b. è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro. "

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

- A. non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani

convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e **l'alloggio si considera adeguato**, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:

1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;

2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;

2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;

3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;

3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

- Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad euro 200,00.
- Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
- Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

B. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

C. Essere percettore di **reddito nell'anno di riferimento***, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di **due pensioni minime INPS ****, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

**** Reddito percepito nel 2018 (dichiarazione 2019)**

*** per l'anno 2020 corrisponde ad € 13.391,82**

Modalità di determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

D. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

MODALITA' E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei contributi, redatta in bollo da € 16,00, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere spedita tramite Servizio Postale a mezzo lettera Raccomandata A.R., o tramite posta certificata inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente comune.otricoli@postacert.umbria.tr.it, o essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2020**; della data di spedizione farà fede il timbro postale o il timbro del protocollo.

Le firme in calce alla domanda devono essere apposte in presenza dell'incaricato dell'ufficio segreteria oppure la domanda dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di documento di riconoscimento.

La domanda deve essere redatta su apposito modello, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Segreteria Comunale, e pubblicata sul sito del comune di Otricoli www.comune.otricoli.tr.it. Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), ed f).

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76.

CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula la graduatoria provvisoria di cui all'art. 6, capoverso 1, lettera a), della citata Deliberazione del Consiglio regionale del 20 Dicembre 1999, n. 755, sulla base delle condizioni soggettive del nucleo familiare. A parità di punteggio le domande saranno collocate in graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare. La graduatoria provvisoria è affissa all'Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini indicato, il Comune, esamina le opposizioni, formula le graduatorie definitive, che vengono affisse all'Albo Pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. Dal reddito così determinato vengono detratti Euro 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico. L'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%, qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti le decurtazioni sopra indicate vengono operate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero.

Il Comune determina l'entità del contributo da concedere, sulla base del canone di locazione relativo all'anno antecedente a quello di emanazione del presente bando di concorso, solo ai nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui all'art. 6 capoverso 1, lettera a) della Deliberazione del Consiglio regionale del 20 Dicembre 1999, n. 755 con riferimento ai criteri dettati dall'art. 7 della stessa delibera. Detto contributo viene concesso secondo l'ordine di priorità delle graduatorie, fino ad esaurimento del finanziamento. Al fine della liquidazione del contributo economico ai beneficiari, qualora pari o superiore ad €1.000,00 (mille/00), tutti i richiedenti al momento della compilazione della domanda dovranno provvedere, con la massima accuratezza, a compilare il modulo relativo al codice IBAN (già previsto nella domanda) ed eventualmente, ad allegarne una stampa leggibile dello stesso.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 Dicembre 1999, n. 755 e successive modifiche.

Otricoli li, 1 giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lorella Falasco